Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

UNIONE SINDACALE REGIONALE del LAZIO

STATUTO USR – CISL LAZIO

Approvato dal IX Congresso dell'Unione Sindacale Regionale dell'11 – 12 – 13 maggio 2005; adeguato allo Statuto confederale approvato dal XV Congresso del 5 – 8 luglio 2005.

Preambolo Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali, resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

Ш

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

Ш

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di una vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

- 1) diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;
- 2) diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile:
- 3) diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
- 4) diritto alla garanzia e alla stabilità della occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
- 5) diritto all'assistenza e alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisce stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
- 6) diritto della costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa di interessi di chi lavora;
- 7) diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
- 8) diritto all'ammissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obbiettivi:

- 1) associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
- 2) elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della Nazione;

- 3) realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per consequire la migliore qualificazione della mano d'opera;
- 4) promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;
- 5) promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
- 6) stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I - Principi e finalità

Articolo 1

E' costituita l'Unione Sindacale Regionale (USR CISL) del LAZIO con sede in Roma.

Articolo 2

L'Unione Sindacale Regionale, quale articolazione della Confederazione, si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi Società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono, sul piano interno, mediante:

- a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e della loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
- b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;
- c) l'attuazione di radicali riforme atte all'utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese; sul piano internazionale mediante:
 - 1 la solidarietà internazionale dei Sindacati lavoratori liberi e democratici;
- 2 l'unificazione economica dei mercati come premessa dell'unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; e afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi ed ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel senso della società civile organizzata determina una crescente ed inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e la elevazione morale, culturale e sociale delle stesse e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione:

l'adesione libera e spontanea dei lavoratori all'organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, dall'altra parte, fare appello al concorso delle forme intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la U.S.R - CISL Lazio assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

La Unione Sindacale Regionale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'articolo 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione.

- contribuisce a fissare gli indirizzi fondamentali confederali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa
- definisce gli obbiettivi di politica sindacale regionale e promuove, coordina e controlla la loro attuazione ai vari livelli;
- rappresenta l'organizzazione di fronte agli organi regionali del pubblico potere;
- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di categoria e tra le Unioni Sindacali Territoriali;
- programma e gestisce la formazione dei quadri;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.

Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;

- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale:
- assiste nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categorie e le strutture territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi:
- promuove, sostiene e coordina nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizza per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.):
- promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste e periodici al fine di informare i propri iscritti e la opinione pubblica sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- rappresenta le Federazioni Regionali di Categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - 1. dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - 2. dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - 3. dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali;
- promuove, coordina e controlla, ai vari livelli, l'attuazione degli indirizzi regionali e confederali;
- regola i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali e ne dirime i conflitti;
- realizza i necessari interventi:
 - 1. sulle strutture di Categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali e delle norme contenute nel presente statuto;
 - 2. sulle Unioni Territoriali per motivi di cui sopra e di violazione delle norme contributive confederali.

L'Unione Sindacale Regionale può altresì stabilire patti associativi con le modalità di cui all'articolo 4 dello Statuto confederale.

Capitolo II - Le Strutture Sindacali Regionali (vedi articoli 44,45,46 e 47 del Regolamento)

Articolo 4

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le Federazioni Regionali (FSR) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL; le FSR sono quelle riportate all'articolo 44 del Regolamento di attuazione.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria ritenessero, in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di articolazioni non coincidenti con la USR e le UST, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse, la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione delle stesse negli organismi della USR e delle UST, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

Articolo 5

L'Unione Sindacale Regionale si articola in Unioni Sindacali Territoriali (UST); alle Unioni Sindacali Territoriali compete inoltre la specificazione e la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e della USR.

Le Unioni Sindacali Territoriali possono articolarsi in sezioni zonali per esigenze di funzionalità Le sezioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

Articolo 6

L'USR è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello Regionale delle Federazioni di Categoria e delle UST. A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali ed orizzontali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare le singole posizioni. Di ogni azione categoriale a livello Regionale deve essere data preventiva informazione alla USR. Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello regionale.

Articolo 7

Per le azioni sindacali che riguardano settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali ed assistenziali e che debbono culminare in scioperi a livello Regionale, deve essere obbligatoriamente sentito il preventivo parere della Segretaria Regionale, la quale potrà sottoporre la questione all'esame del Comitato Esecutivo.

Capitolo III - Diritti e doveri degli iscritti (vedi articoli 1,2,3,4,53 e 54 del Regolamento)

Articolo 8

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità. Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alla successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei Servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le

decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Categoria di appartenenza. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II. GLI ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE

Capitolo IV - Definizione degli organi

Articolo 9

Sono organi dell'Unione Sindacale Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Generale Regionale
- c) il Comitato Esecutivo Regionale
- d) la Segreteria
- e) il Collegio dei Sindaci
- f) il Collegio dei Probiviri.

Capitolo V - Il Congresso dell'U.S.R. (vedi articoli 28,29, e 30 del Regolamento)

Articolo 10

Il Congresso Regionale è l'organo massimo deliberante della Unione Sindacale Regionale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza al Congresso Confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

b) da 1/3 dei Soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati Territoriali di Categoria. Le Unioni Sindacali Territoriali sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 11

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dai congressi delle Federazioni Regionali di Categoria e delle Unioni Territoriali della Regione, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal regolamento congressuale fissato dalla USR.

I delegati delle Federazioni Regionali e delle Strutture Territoriali rappresentano rispettivamente il 50% dei tesserati.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti del Consiglio Regionale uscente e subentranti a qualsiasi titolo. I Regolamenti di attuazione dello Statuto (Unione Sindacale Regionale, Federazioni Sindacali Regionali e Unioni Sindacali Territoriali) dettano le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

Articolo 12

Partecipano al Congresso Regionale con propri delegati le Federazioni Regionali di Categoria e le Unioni Sindacali Territoriali che sono in regola con il tesseramento.

Articolo 13

L'ordine del Giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Regionale su proposta della Segreteria Regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 14

Il Congresso Regionale fissa:

- a) l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Regionale;
- b) elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso Confederale;
- c) elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale Regionale;
- elegge i componenti il Collegio dei Sindaci;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) esamina ed approva le proposte di modifica dello Statuto della USR, secondo le modalità previste dall'art. 42.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei voti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata, nel presente Statuto.

Capitolo VI - II Consiglio generale dell'U.S.R.

(vedi articoli 31,32,33,34,35,36,37,38,39 e 40 del Regolamento)

Articolo 15

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante dell'USR tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti de Consiglio Generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni di cui al successivo articolo 32 e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista in regolamento per la categoria dei pensionati nei Consigli Generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Il Consiglio Generale Regionale elegge nel suo seno con votazioni separate:

- 1. il Segretario Generale:
- 2. l'eventuale Segretario Generale Aggiunto;
- 3. i componenti di Segreteria;
- 4. il Comitato Esecutivo;

Il Consiglio Generale Regionale elegge inoltre:

- a) i Presidenti Regionali degli Enti CISL;
- b) il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- c) il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- d) nomina la responsabile del coordinamento femminile dell'USR, su proposta della Segreteria regionale sentito il coordinamento femminile.
- Il Consiglio Generale Regionale nomina inoltre i responsabili regionali degli Enti; ad esso spetta inoltre il compito di :
- a) convocare il Congresso, in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso Confederale e il Congresso in sessione straordinaria.
- b) esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Regionale sottoporrà al Congresso, nonché approvare lo schema del regolamento congressuale;
- c) emanare il regolamento di attuazione dello Statuto Regionale, in armonia con le disposizioni confederali;
- d) eleggere i rappresentanti della USR in seno al Consiglio Generale confederale;
- e) emanare il regolamento Regionale per il trattamento economico e normativo degli operatori dell'Unione Sindacale Regionale;
- f) costituire le Unioni Sindacali Territoriali e decidere i confini geografici delle stesse, cui debbono corrispondere i Sindacati Territoriali di categoria. Le decisioni relative alla costituzione e ai confini delle UST devono essere assunte a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Eventuali diversi assetti dei Sindacati Territoriali di Categoria devono essere decisi di concerto tra l'Unione Sindacale Regionale e le Federazioni Sindacali Regionali sentite le Unioni Sindacali Territoriali e le Federazioni Territoriali di Categoria interessate.

Il regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'Ordine del Giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 16

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta da un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo. In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

Articolo 17

Il Consiglio Generale Regionale elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse Regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali Confederali.

Capitolo VII - II Comitato esecutivo dell'U.S.R. (vedi articoli 41,42 e 43 del Regolamento)

Articolo 18

- Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale:
- a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse Regionale;
- b) delibera le azioni sindacali generali a livello Regionale;
- c) nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e commissioni di livello Regionale;
- d) dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della Regione
- e) approva il bilancio della Unione Sindacale Regionale;
- f) ratifica i bilanci degli Enti CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli Enti e delle Associazioni medesime;
- g) approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza dell'Unione Sindacale Regionale;
- h) esamina, in apposita sessione annuale, l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali all'USR, fermo restando quanto previsto in sede giuridica, per l'approvazione dei loro bilanci.
- i) decide il commissariamento "ad acta" nei confronti delle Unioni Sindacali Territoriali, con le specificità previste dal successivo articolo 35.
- Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio elaborazione e proposte del coordinamento femminile.
- Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Esso è presieduto dal Segretario Generale Regionale.

Capitolo VIII - La Segreteria dell'U.S.R. (vedi articoli 17,19,20,33,38 e 46 del Regolamento)

Articolo 20

La Segreteria Regionale:

- a) rappresenta la USR (Unione Sindacale Regionale) nei confronti dei terzi delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della USR stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;
- b) esegue le decisioni del Comitato Esecutivo;
- c) assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organismi Regionali;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Sindacale Regionale; illustra, al Comitato Esecutivo, l'andamento economicofinanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali all'USR;
- e) provvede agli adempimenti delegati della Confederazione;
- f) sovraintende al funzionamento degli Uffici Regionali;
- g) predispone la relazione per il Congresso della USR;
- h) convoca il Comitato Esecutivo e le costiutuite commissioni del Consiglio Generale;
- i) indica i Presidenti e/o Amministratori delle Società o Associazioni collaterali all'USR, di propria competenza.

La Segreteria dell'Unione Sindacale Regionale è composta:

- dal Segretario generale;
- dall'eventuale Segretario Generale Aggiunto;
- da un numero di Segretari stabilito secondo i criteri previsti dall'articolo 46 del Regolamento di attuazione del presente Statuto.
- La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

La Segreteria dell'Unione Sindacale Regionale è competente a decidere l'invio di un reggente nei confronti delle Unioni Sindacali Territoriali con le specificità previste dal successivo articolo 36.

Articolo 21

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale dell'Unione Sindacale Regionale.

I Segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività Regionale.

La Segreteria risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Unione Sindacale Regionale.

L'amministrazione del patrimonio dell'Unione Sindacale regionale e di ogni altra attività economica o finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse dell'Unione Sindacale Regionale può essere attribuita alla responsabilità di un Segretario Regionale.

Capitolo IX - II Collegio dei Sindaci Revisori dell'U.S.R.

(vedi articoli 40,50 e 55 del Regolamento)

Articolo 22

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'USR e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale Regionale e del Comitato Esecutivo con voto consultivo e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo dell'Unione Regionale e degli Enti CISL.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in

sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha facoltà di nominare uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello e degli Enti e Istituti controllati.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Il Collegio dei Sindaci USR provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni della CISL Regionale, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti che consegua a disposizioni di legge o amministrative.

Capitolo X - Il Collegio dei Probiviri dell'U.S.R.

(vedi articoli 4,22,23,24,25,26,27,40,53 e 56 del Regolamento)

Articolo 23

Il Collegio Regionale dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna; l'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza, a tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità; esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto o del regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che dirimere le controversie, i conflitti fra i soci e gli organismi a vari livelli, nei limiti e nelle procedure stabiliti dallo Statuto confederale, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente per tutti i casi esclusi conflitti interni alle singole Categorie in quanto questi sono riservati dall'art. Il dello Statuto Confederale ai Collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali.

Contro la deliberazione del Collegio Regionale decide in seconda ed ultima istanza il Collegio Confederale, il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio Regionale, secondo le procedure previste nel regolamento confederale.

Articolo 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono 3 preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni e altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti. Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo i Congressi nomina il presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio il Consiglio generale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo anche al di fuori dei componenti in carica tra soggetti iscritti o non iscritti all'organizzazione in possesso i particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie ed i termini di decadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

l Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E' incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro organismo.

Articolo 25

Il Collegio emette:

- a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b. lodi decisori in merito alle controversie.

Il lodo del Collegio deve essere motivato.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio, previa adeguata motivazione.

Le ordinanze possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

- Il Collegio Regionale dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:
- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione con diffida;
- c) la destituzione dalle eventuali cariche;
- d) la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- e) l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio Regionale dei Probiviri, su richiesta del socio espulso, può aprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente ammessi nell'organizzazione al cessare del periodo di sospensione.

Il ripristino delle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 (cinque) anni dai provvedimenti.

A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale. della categoria di appartenenza. La richiesta di iscrizione è accettata quando sia accolta dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondenza U.S.T.

I soci espulsi dall'organizzazione e che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di Categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura (orizzontale e verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuare con procedura d'urgenza, sono la Segreteria Confederale, le Segreterie delle Federazioni Nazionali e Regionali di Categoria e quelle di Unioni Sindacali Regionali per i rispettivi livelli di competenza sentito il Sindacato Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dai \rispettivi Collegi dei Probiviri entro un mese, pena la loro nullità. La revoca della sospensione cautelativa è disposta, immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita, al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statuarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di interventi e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

Il Collegio dei Probiviri dell'Unione Sindacale Regionale su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinano danni irreparabili, può assumere, con ordinanza, i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Tale ordinanza non pregiudica il merito e può essere revocata dallo stesso Collegio previa adeguata motivazione.

Articolo 26

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio dei Probiviri dell'Unione Sindacale Regionale, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un apposito ed autonomo capitolo di bilancio.

PARTE III. NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI

Capitolo XI - Incompatibilità (vedi articoli 5,6,7,8,9 e 10 del Regolamento)

Articolo 27

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL, nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabiliti con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco e di Proboviro a livello Regionale e di responsabile di Ente CISL, le seguenti incompatibilità:

a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Comprensoriale, Comunale, Circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati; b) candidature alle Assemblee legislative nazionali (Camera e Senato), Regionali, al Parlamento europeo ed ai Consigli Provinciali e Comunali.

Per i livelli istituzionali sub-Comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definite dal Regolamento di attuazione.

c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quelle sindacali.

Articolo 28

- Il Comitato Esecutivo nel designare i rappresentanti dell'organizzazione in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la Rappresentanza Sindacale Regionale, deve assicurare:
- a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b) il più alto grado di Rappresentatività di competenza di partecipazione a livello di base;
- c) la piena autonomia del sindacato.

E' competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi a livello Regionale non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 27, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo XII - Rotazioni e limiti di età (vedi articoli 10 e 57 del Regolamento)

Articolo 29

Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali, i Segretari generali e la segreteria a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 65 anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie di Categoria possono mantenere la carica sino al 65 anno di età o di altri limiti di età previsti dalla legislazione e/o da specifici regolamenti previdenziali, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

Le disposizioni di cui ai comma 1, 3 e 4 non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli. I dirigenti eletti in difformità alle nonne contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo XIII - Eleggibilità e cooptazioni (vedi articoli 4,17,18 e 19 del Regolamento)

Articolo 30

I soci con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, possono accedere alle cariche direttive dell'Unione Sindacale Regionale alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni.

Articolo 31

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale Regionale venga eletto componente la Segreteria Regionale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà membro del Consiglio Regionale, anche se cessa per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Regionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti Segretari USR, vengono sostituiti dalle strutture che li hanno espressi.

Articolo 32

I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi similari comunque denominati della USR, delle UST e delle diverse articolazioni delle FSR, hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati Territoriali di Categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore a un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa al 20%.

La Federazione Nazionale Pensionati designa in ogni Comitato Direttivo o Consiglio Generale di corrispondente livello un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE IV. I SERVIZI

Capitolo XIV - Attività dei Servizi

Articolo 33

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST, con il coordinamento dell'USR, costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi Confederali. Tali strutture coordinano la politica dei Servizi della Confederazione, delle Categorie, delle Associazioni e degli Enti confederali, curandone la diffusione nel territorio del Sistema Servizi

Gli Enti, Associazioni e Società collaterali, attraverso le quali vengono erogate le attività dei Servizi, redigono un proprio bilancio che verrà portato al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'art.18 del presente Statuto.

Con cadenza biennale dovrà essere convocata la conferenza dei Servizi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto confederale.

PARTE V. GLI ENTI

Capitolo XV - Attività, responsabilità

Articolo 34

Gli organi Regionali degli Enti sono tenuti periodicamente ad informare la Segreteria Regionale sull'attività svolta; spetta al Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Regionale nominare i Presidenti Regionali degli Enti nel numero e modalità previste dallo Statuto degli Enti stessi. Spetta alla Segreteria indicare i Presidenti e/o Amministratori di Società o Associazioni collaterali all'USR, di propria competenza. I Presidenti Regionali degli Enti sono tenuti, almeno annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione al Comitato esecutivo dell'Unione Sindacale Regionale il quale, su proposta della Segreteria Regionale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo di Attività degli Enti. I responsabili Regionali delle Società o Associazioni collaterali alla USR sono tenuti, annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione alla Segreteria USR che relazionerà al Comitato Esecutivo ai sensi dell'art.18 del presente Statuto.

PARTE VI. GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XVI - II Commissariamento "ad acta"

Articolo 35

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto dell'Unione Sindacale Regionale anche su scelte fondamentali di politica economica, di violazione alle norme contributive, di grave inefficienza delle strutture, il Comitato Esecutivo dell'Unione Sindacale Regionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può disporre la nomina di un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito di poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il Commissariamento"ad acta" da parte dell'Unione Sindacale Regionale nei confronti di una Unione Sindacale Territoriale, potrà avvenire in conformità con quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 dello Statuto confederale.

Capitolo XVII - La Reggenza

Articolo 36

Allorché un organismo di Unione Sindacale Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e l'organismo stesso ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua sostituzione secondo le proprie procedure statutarie, lo stesso può chiedere alla Segreteria dell'Unione Sindacale Regionale di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo e anche alla struttura di cui trattasi. La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo procedure statutarie e comunque d'intesa con l'Unione Sindacale Regionale.

Capitolo XVIII - Contribuzione e tesseramento (vedi articoli 1,2,3,4 e 53 del Regolamento)

Articolo 37

Le entrate ordinarie dell'Unione Sindacale Regionale sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale confederale a norma dell'articolo 44 dello Statuto confederale.

Capitolo XIX - Patrimonio (vedi articoli 51,53 e 55 del Regolamento)

Articolo 38

Il patrimonio dell'Unione Sindacale Regionale è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza Regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti, per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati. Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le specifiche Società costituite per la gestione del patrimonio immobiliare hanno un autonomo bilancio secondo le norme di legge. La Segreteria illustrerà l'andamento economico-finanziario di dette Società nella sessione del Comitato Esecutivo, come previsto dall'art.18 del presente Statuto.

Articolo 39

L'Unione sindacale Regionale risponde, di fronte a terzi ed all'Autorità Giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Regionale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Regionale che può presiedere al settore relativo all'Amministrazione.

Articolo 40

Le Organizzazioni Sindacali Categoriali e Territoriali o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie, per il fatto di far parte dell'USR, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Articolo 41

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione Sindacale Regionale a favore delle organizzazioni Categoriali o Territoriali, o dei loro associati costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza dell'Unione Sindacale Regionale senza assunzione di corresponsabilità.

PARTE VII. MODIFICHE STATUTARIE

Capitolo XX - Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 42

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale USR a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni Regionali di Categoria e dalle Unioni Sindacali Territoriali su delibera dei propri organi direttivi presa a maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Regionale almeno 50 giorni prima della data di effettuazione del Congresso. Sul merito delle proposte, sulla loro presentazione al Congresso Regionale decide il Consiglio Regionale a maggioranza di 2/3. A tale scopo la Segreteria Regionale convocherà il Consiglio Regionale entro i 30 giorni precedenti il Congresso.

Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate dal Consiglio Generale, su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso della USR CISL Lazio si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXI - Adeguamenti statutari (vedi articoli 56 e 58 del Regolamento)

Articolo 43

Le Federazioni Regionali di Categoria e le Unioni Sindacali Territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere ad adeguare ad esse i propri Statuti; le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Regionale dei Probiviri.

Capitolo XXII - Norme generali

Articolo 44

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento Confederale. Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.

Capitolo XXIII - Norma transitoria

Articolo 45

La USR CISL del Lazio prende atto e recepisce l'ordine del giorno del Consiglio generale della USR CISL di Roma e del Lazio del 22.12.2004 relativo alle residue funzioni gestionali.